

CCNL "SERVIZI"

Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa sulle ipotesi di ricorso al Lavoro Intermittente

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, di seguito anche solo detta *Commissione Bilaterale*, ha ricevuto dallo Studio di Consulenza del lavoro *Azienda & Lavoro Associati* il seguente quesito, su richiesta di un Campeggio marino amministrato che applica il CCNL "Servizi" sottoscritto il 30 ottobre 2012 tra ANPIT, CIDEDEC, Confazienda e UNICA con CISAL Terziario - CISAL:

"Premessa:

In considerazione del prossimo imminente rinnovo del CCNL, si chiede se sia possibile estendere l'applicazione del lavoro intermittente ad altre fattispecie aggiuntive a quelle già contrattualmente previste, in particolare per i lavori preparatori all'apertura e finali nella chiusura di un villaggio turistico per la stagione estiva. Nel dettaglio, nel villaggio sono presenti delle casette (unità mobili) e dei bungalow in muratura. Quindi, prima dell'apertura della stagione, gli stessi devono essere puliti esternamente e internamente, devono essere ridipinte le verande prospicienti le casette, gli steccati esterni, le tettoie e le recinzioni varie. Inoltre, è necessario effettuare la pulizia esterna delle parti comuni, come il piano vasche e piscine, i bagni collettivi, la pavimentazione ecc. Tutte queste operazioni sono strettamente legate alle condizioni climatiche, che possono impedirne lo svolgimento e, in generale, non permettono una programmazione rigorosa delle attività. Per tale motivo, il ricorso al lavoro stagionale, sia a tempo pieno che parziale, non è possibile per l'incertezza di garantire l'impiego del personale per le ore contrattualmente definite, ne sarebbe possibile ricorrere alla sospensione del lavoro per "maltempo". Per completezza di quadro, generalmente, i lavoratori che effettuano tali prestazioni sono giovani (studenti o inoccupati) o disoccupati o lavoratori part time che intendono completare il loro impegno settimanale. Pertanto, la fattispecie del lavoro intermittente si adatta particolarmente sia alle esigenze dettate dal lavoro richiesto, sia alle personali condizioni dei lavoratori ivi impiegati. Attualmente, nell'art. 66 del CCNL, è prevista la possibilità di richiedere tali mansioni attraverso il lavoro intermittente, solo che è destinata "alle prestazioni da rendere nei fine settimana" o "ferie estive" (dal 1° giugno al 30 settembre), per cui non è percorribile nel periodo di chiusura al pubblico del villaggio.

Quesito:

Si chiede la possibilità di estendere l'utilizzo del lavoro intermittente anche alle attività preparatorie di manutenzione e pulizie generali, che di norma sono effettuate nei tre mesi precedenti l'apertura stagionale. Analoga esigenza si presenta per la messa in sicurezza degli alloggi, dei servizi comuni e per la chiusura degli impianti nei due mesi seguenti la chiusura della stagione."

A parere di questa Commissione, il quesito proposto ha carattere generale per tutte le Aziende di stagione con strutture ricettive all'aria aperta, quali Villaggi Turistici e Campeggi, Parchi di divertimento (acquatico e/o tematico), Porti, Approdi turistici, Colonie climatiche e Soggiorni stagionali per Anziani, che applicano il CCNL "Servizi" sottoscritto il 30 ottobre 2012 tra ANPIT, Confazienda, CIDEDEC, UNICA con CISAL Terziario - CISAL, Versione Seconda Ristampa, di seguito anche solo detto CCNL "Servizi".

... Segue Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa n. 25/2016 ...

Premesso che:

- 1) le Parti contrattuali, come indicato nella Premessa del CCNL sottoscritto, hanno inteso dargli un contenuto *dinamico*, prevedendo la possibilità di sua estensione tramite i deliberati della Commissione Bilaterale, che siano stati approvati e successivamente pubblicati nel sito della stessa;
- 2) tale scelta, ha già trovato concreta applicazione con l'acquisizione nella Seconda Ristampa del CCNL "Servizi" dei deliberati della Commissione Bilaterale nel frattempo intervenuti, compreso quello relativo all'estensione dell'ambito applicativo alle *Aziende di Stagione*;
- 3) a norma del punto 5. dell'art. 118 del CCNL, tra i compiti assegnati alla Commissione Bilaterale è prevista la competenza di "esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali" e, a norma del punto "Esemplificazioni ed Interpretazioni" della Premessa al CCNL, le Interpretazioni della Commissione Bilaterale, previa pubblicazione nei siti istituzionali e dell'Ente Bilaterale (*www.enbic.it*), hanno piena efficacia generale contrattuale, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione;
- 4) il CCNL "Servizi" è in fase di rinnovo e le Parti hanno già espresso la volontà di estendere, in modo conforme alle previsioni legali, il campo applicativo del Lavoro Intermittente, proprio nel senso richiesto dal quesito. Ciò, anche nell'ottica di favorire l'inserimento lavorativo, ancorchè temporaneo, dei giovani (studenti e inoccupati) e/o dei disoccupati, promuovendo così nel tempo una maggiore occupazione nel territorio;
- 5) si presenta l'urgenza di disciplinare in tempo utile la percorribilità del Lavoro Intermittente nelle attività preparatorie all'apertura delle Aziende di stagione (*Villaggi Turistici e Campeggi, Parchi di divertimento acquatico e/o tematico, Porti, Approdi turistici e Colonie climatiche*), le cui assunzioni già potrebbero decorrere dal prossimo mese di marzo;

questa Commissione Bilaterale emette la presente Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa dell'art. 66 del CCNL "Servizi", Versione Seconda Ristampa:

TESTO DELL'INTEPRETAZIONE

Per i Villaggi Turistici e Campeggi, Parchi di divertimento (acquatico e/o tematico), Porti, Approdi turistici, Colonie climatiche e Soggiorni stagionali per Anziani, oltre che alle previsioni di cui all'art. 66 del CCNL, è ammesso il ricorso al Lavoro Intermittente nelle seguenti ipotesi:

- ❖ *per le attività di preparazione, manutenzione e pulizie straordinarie richieste per le aperture delle attività stagionali (nei 3 mesi antecedenti alle aperture stesse);*
- ❖ *per le attività di chiusura a fine stagione, per messa in sicurezza e ricovero (nei 2 mesi seguenti la chiusura stagionale).*

... Segue Testo dell'Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa n. 25/2016 ...

Le definizioni dei limiti temporali sono parzialmente modificate nei seguenti termini:

- “*Vacanze Estive*”: periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
- “*Vacanze Pasquali*”: periodo dal sabato che precede la domenica delle Palme al sabato successivo alla Pasqua.

La Nota Integrativa posta in calce all’art. 66, aggiornata con il riferimento al vigente D.Lgs. n. 81/2015, dovrà completarsi con l’indicazione che “*Per tutte le attività soggette al limite, in caso di superamento delle 400 giornate di lavoro negli ultimi 36 mesi, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato*”.

... **Fine del Testo dell’Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa n. 25/2016** ...

Per effetto di quanto sopra, si riporta l’art. 66 del CCNL, aggiornato dalla presente Interpretazione Integrativa e Parzialmente Modificativa:

“Art. 66 - Lavoro Intermittente: definizione - È un contratto (a tempo determinato o indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a disposizione di un’Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:

a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento di lavoro straordinario, come:

- ❖ per le attività di preparazione, manutenzione e pulizie straordinarie richieste per le aperture delle attività stagionali, quali Villaggi Turistici e Campeggi, Parchi di divertimento (acquatico e/o tematico), Porti, Approdi turistici, Colonie climatiche e Soggiorni stagionali per Anziani (nei 3 mesi antecedenti alle aperture stesse);
- ❖ per le attività di chiusura a fine stagione delle attività stagionali di cui al punto che precede, per messa in sicurezza e ricovero (nei 2 mesi seguenti la chiusura stagionale);
- ❖ guardiani e personale di sorveglianza;
- ❖ addetti a centralini telefonici privati;
- ❖ fattorini;

b) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età, ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età, anche pensionati;

c) per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.

Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente articolo, s’intende:

- per “*Fine Settimana*”, il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì;
- per “*Ferie Estive*”, il periodo che va dal 1° maggio al 30 settembre;
- per “*Vacanze Natalizie*”, il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente il 7 gennaio;
- per “*Vacanze Pasquali*”, il periodo che va dal sabato precedente la domenica delle Palme al sabato successivo alla Pasqua.

Il Lavoratore dipendente Intermittente non è computato nell’organico dell’Azienda, ai fini dell’applicazione di normative di Legge.

Nota Integrativa

Il comma 3, dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che per ciascun lavoratore la durata massima del lavoro intermittente, presso lo stesso Datore, ferme le eccezioni dei settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo, sia di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco degli ultimi 36 mesi.

Per tutte le attività soggette al limite, in caso di superamento delle 400 giornate di lavoro negli ultimi 36 mesi, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato.”

... Segue Interpretazione Contrattuale Integrativa e Parzialmente Modificativa n. 25/2016 ...

PUBBLICAZIONE DELL'INTERPRETAZIONE

A norma del punto “*Esemplificazioni e Interpretazioni*” della Premessa del CCNL “*Servizi*”, la presente Interpretazione sarà pubblicata nei siti istituzionali delle Parti sottoscrittrici e dell'Ente Bilaterale (*www.enbic.it*) e avrà piena efficacia applicativa dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

NOTA FINALE

L'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i Contratti Collettivi individuino i casi di utilizzo del Lavoro Intermittente.

Questa Commissione, al fine d'evitare possibili fraintendimenti in caso d'accesso ispettivo, consiglia alle Parti firmatarie del CCNL di recepire il testo della presente Interpretazione, quale allegato del CCNL “*Servizi*” del 30 ottobre 2012 Versione Seconda Ristampa.

Roma, 18 febbraio 2016

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)



Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)



Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio

